



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

04/03/2021 U-gp/1939/2021



/U-MC/21

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Verona

Oggetto: Competenze professionali degli Ingegneri – DPR 5 giugno 2001 n.328 e sentenza del Consiglio di Stato n.1473 del 2009 – possibile interpretazione – competenze dell'Ingegnere industriale - richiesta parere - prot. CNI n.810

Viene richiesto parere sulle competenze professionali dell'Ingegnere, alla luce del quesito di alcuni iscritti che si interrogano sui possibili effetti della sentenza n.1473 del 2009 del Consiglio di Stato, unitamente alla successiva sentenza n.686 del 2012, sulla ripartizione delle attività professionali contenuta negli articoli 45 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n.328.

In sostanza si assume che – per effetto delle citate sentenze del giudice amministrativo – vi sia stata una estensione delle competenze (nel caso che interessa) dell'Ingegnere industriale della sezione A dell'albo.

Sulla indicata questione – già affrontata in passato - si rinvia alla meditata lettura del precedente **parere CNI 3/02/2015** allegato, rinvenibile anche sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Come si vede, le competenze professionali degli Ingegneri sono individuate unicamente (anche per il tramite di clausole generali e concetti elastici) dalla legge professionale.

Il fraintendimento in cui sono caduti gli iscritti deriva allora probabilmente da alcune errate ricostruzioni tutt'ora presenti in Rete, prive di fondamento giuridico.

Queste ardite letture sono tutte però destinate a cadere, di fronte al chiaro e non aggirabile disposto dell'**art.3, comma 3, DPR n.328/2001** che afferma decisamente che: "Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato" (come ampiamente riportato nel parere allegato).

Secondo l'inequivocabile dato normativo, dunque, (ad es.) l'Ingegnere civile e ambientale non può esercitare le competenze *di natura riservata*, attribuite dalla legge all'Ingegnere industriale e viceversa.


Poiché – dal tenore dei quesiti evidenziati – pare evidente come vi sia, tra gli iscritti, una scarsa conoscenza della legge professionale e degli ambiti di intervento consentiti, si suggerisce di valutare l'attivazione di una serie di iniziative volte a realizzare una adeguata sensibilizzazione e pubblicizzazione delle regole che governano l'attività della Professione, partendo dalle disposizioni contenute nel citato DPR n.328/2001.

Nel ricordare che l'Ufficio Legale del Consiglio Nazionale è a disposizione per fornire consulenza telefonica agli Ordin provinciali, così come ai Consigli di disciplina territoriali, per i quesiti più semplici, tutte le mattine, dal lunedì al giovedì, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Parere CNI del 3/02/2015.

MC1502VR



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via XX Settembre, 5
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

ARCHIVIO
DOCUMENTI VARI
DV11881

DOCUMENTO 03/02/2015 PARERE, CNI

FONTE CNI

TIPO
DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 03/02/2015

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 821

NOTE

ALLEGATI

TITOLO ART.5 CODICE DEONTOLOGICO - COMPETENZE PROFESSIONALI E SETTORI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - SENTENZE N.1473/2009 E N.686/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO - RICHIESTA PARERE

TESTO Viene richiesto parere sul quesito di un iscritto che, partendo da una disamina dell'art.5 del nuovo Codice deontologico degli Ingegneri, formula alcune conclusioni sulle competenze professionali degli iscritti alle due sezioni dell'albo, alla luce di una pubblicazione del Centro Studi CNI del 2003 e di due note sentenze del Consiglio di Stato.

Sulla questione si osserva quanto segue.

La tesi dell'iscritto, secondo cui "l'Ordine Nazionale proibisce l'esercizio della professione di Ingegnere nuovo ordinamento in settori diversi, mentre lo Stato italiano con le sentenze del Consiglio di Stato lo permette", nasce da una errata lettura e da una distorta interpretazione delle questioni giuridiche sottese alla tematica sollevata.

Non bisogna poi confondere, sul piano astratto, norme deontologiche e norme di legge, perché hanno natura e funzioni diverse.

Le competenze professionali degli Ingegneri (così come di tutte le altre Professioni regolamentate) sono da individuarsi unicamente con riferimento alla legge professionale, per come interpretata dalla giurisprudenza.

Le pubblicazioni del Centro Studi, inoltre, come dice il nome ("Studi"), costituiscono degli studi e degli approfondimenti, elaborati da esperti e studiosi della materia, mentre l'opinione ufficiale del Consiglio Nazionale è contenuta nelle circolari e nei pareri CNI (v., ad esempio, il parere CNI 2/03/2011, allegato).

Fermo restando quanto sopra, non sussiste alcuna contraddizione tra il

contenuto dell'art.5.1 del Codice deontologico degli Ingegneri e la normativa italiana.

E' lo stesso DPR 5 giugno 2001 n.328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"), a stabilire espressamente - all'art.3, comma 1 - che "I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali", mentre più avanti afferma che "Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione..." (comma 3 dell'art.3 DPR cit.).

Il testo del Regolamento è quindi chiarissimo (ci troviamo nel Titolo Primo, intitolato "NORME GENERALI") nello stabilire (v. anche gli articoli 45 e ss.) che ad una data sezione e settore/settori dell'albo corrispondono determinate (e riservate) competenze professionali.

Richiamare in senso contrario le due sentenze del Consiglio di Stato n.1473/2009 e n.686/2012 è frutto di un palese fraintendimento nella corretta lettura, in punto di diritto, delle medesime.

Così, riguardo le competenze professionali degli Ingegneri iuniores in zona sismica, l'importante sentenza del Consiglio di Stato n.686/2012 ha affermato che, a date condizioni, vi è uno spazio per l'intervento autonomo in zona sismica degli Ingegneri iuniores (v. la circolare CNI n.23 del 27/02/2012, rinvenibile anche sul sito Internet del Consiglio Nazionale).

Ma un conto è interpretare - ad opera della giurisprudenza - le disposizioni vigenti, un conto è far dire alle sentenze (in base ad una "lettura" errata delle stesse) quello che non dicono.

Capita quindi ogni tanto, anche su Internet, di imbattersi in commenti (spesso di persone prive di preparazione giuridica) che sostengono che le 2 sentenze del Consiglio di Stato citate consentono a tutti gli Ingegneri (a prescindere dal settore di appartenenza) di svolgere la professione senza limiti e a tutto campo, con il solo vincolo delle norme deontologiche e del principio di auto-responsabilità.

In realtà il passaggio in questione della sentenza n.1473/2009 del Consiglio di Stato - lungi dal prestarsi ad una lettura in aperto contrasto con quanto espressamente affermano gli articoli 3 e 46 del DPR 328/2001 (i quali, altrimenti, non sarebbero ancora in vigore ed efficaci) - intende solamente argomentare, in replica a una precisa censura del ricorrente, che le competenze in generale degli Ingegneri sono le stesse prima e dopo il DPR 5/06/2001 n.328, ovvero che il DPR n.328 (come afferma esplicitamente il suo art.1, comma 2) non innova in alcun modo la disciplina antecedente sulle competenze professionali.

La frase del Consiglio di Stato riportata con enfasi in questi casi si colloca, cioè, all'interno di un ragionamento sulla possibilità per i "vecchi" iscritti all'albo degli Ingegneri (quelli iscritti sotto il vigore del regime antecedente alla riforma universitaria) di "mantenere le proprie precedenti competenze" e non c'entra nulla con le attività professionali proprie di un dato settore dell'albo, come già chiarito in questi anni dal Consiglio Nazionale Ingegneri (v. i pareri CNI 23/11/2011 e 22/09/2011, allegati).

Proprio allo scopo di fornire agli interessati una informazione completa e

soprattutto conforme alla normativa, è utile – ad avviso del CNI - che gli Ordini provinciali illustrino sotto il profilo giuridico ai propri iscritti la problematica, evitando sul nascere l'insorgere di confusione e fraintendimenti all'interno della Categoria.

Si confida comunque di aver fornito in questa sede, a beneficio dell'Ordine e dell'iscritto, i chiarimenti necessari sulla importante tematica.

ALLEGATI :

- 1) Parere CNI 2/03/2011 ;
- 2) Parere CNI 22/09/2011 ;
- 3) Parere CNI 23/11/2011.

bancadati@cni-online.it